Civile Ord. Sez. 5 Num. 27938 Anno 2026
Presidente: LO SARDO GIUSEPPE
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 28/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21096/2024 R.G., proposto

DA

ETRA S.p.A. – Energia Territorio Risorse Ambientali Società Benefit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Martin;

-ricorrente-

CONTRO

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 227/2024, depositata il 4/3/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. La ETRA S.p.A. – Energia Territorio Risorse Ambientali Società Benefit proponeva ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 227/2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva rigettato l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 184/2022, con cui la Commissione tributaria

provinciale di Padova aveva rigettato il ricorso della medesima avverso l'avviso di accertamento catastale n. PD0241599/2019 del 27/10/2019.

2. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

3. La ricorrente depositava memoria con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali, in ragione dell'allegato accordo conciliativo raggiunto dalle parti.

4. Anche la controricorrente depositava l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti in relazione al presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che entrambe le parti hanno depositato l'accordo conciliativo intercorso tra le stesse in merito alla presente controversia.

Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali, come convenuto dalle parti.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato *ex* art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30/5/2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto, di sostanziale natura, sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (tra le tante: Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/10/2026.

Il Presidente

Giuseppe Lo Sardo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale